

### *Definizione*

**Art. 1** L'Associazione denominata BRITISH MOTOR CLUB ITALIA, con sede in Chiari (Brescia) in Via Brescia 43/C è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apolitico, apolitico, aconfessionale, a carattere volontario, democratico e progressista, da considerarsi ente non commerciale senza scopo di lucro.

### *Finalità e oggetto sociale*

**Art. 2** Premesso che l'Associazione ha fini unicamente morali ed ha lo scopo di:

- riunire gli appassionati italiani e stranieri di automobili e motocicli di particolare interesse storico, collezionistico e di tutto ciò che riguarda l'automobile, i motocicli e il motorismo in genere;
- promuovere la conoscenza, la ricerca, il restauro, l'uso e l'immagine di autoveicoli e motoveicoli di fabbricazione inglese;
- diffondere attività culturali, didattiche, turistiche e ricreative legate al mondo del motorismo;
- stabilire rapporti sociali e relazioni amichevoli con altri enti, associazioni, registri e club italiani e stranieri aventi simili scopi sociali;
- organizzare, sostenere e promuovere manifestazioni, raduni e passeggiate di carattere motoristico in genere.

Potrà inoltre assumere impegni promozionali nei confronti di terzi, che potranno effettuare versamenti quali sostenitori delle manifestazioni organizzate o della stessa Associazione nel rispetto delle norme fiscali vigenti.

L'Associazione organizzerà manifestazioni nell'ambito storico-motoristico e si farà parte diligente per consentire ai soci di partecipare, oltre che alle manifestazioni organizzate dalla stessa Associazione, anche a quelle che si terranno tanto in Italia che all'estero, organizzate da altri enti.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune.

L'associazione provvederà all'affiliazione con gli Enti più consoni all'attività svolta dall'Associazione, conformandosi di conseguenza alle loro norme e direttive.

### *I soci*

**Art. 3** L'Associazione è composta da soci fondatori, onorari, benemeriti, ordinari, simpatizzanti e sostenitori, che vengono accolti nell'associazione in seguito a domanda verbale o scritta al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, denominazione, indirizzo, luogo e data di nascita, unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo si riserva insindacabilmente e senza obbligo di motivazione l'accettazione dei soci.

# BRITISH MOTOR CLUB ITALIA

I soci si divideranno nelle seguenti categorie:

- **Soci Fondatori**; coloro che hanno fondato l'associazione.

- **Soci Onorari**; coloro che per particolari meriti nei confronti dell'automobilismo in genere, vengono ammessi all'associazione su proposta del Consiglio Direttivo.

- **Soci Benemeriti**; coloro che svolgono o abbiano svolto attività di particolare sostegno in favore dell'associazione e vengono quindi ammessi su proposta del Consiglio Direttivo.

- **Soci Ordinari**; tutti coloro che, essendo in possesso di autovetture schedate ed omologate dall'associazione, partecipano alle attività di ritrovo e sono in regola con il versamento della quota associativa annua.

- **Soci Simpatizzanti**; coloro che, seppure sprovvisti di autoveicoli ammessi allo schedario "BRITISH MOTOR CLUB ITALIA", partecipano attivamente alla vita dell'associazione e sono in regola con il versamento della quota sociale.

- **Soci Sostenitori**; i Soci Sostenitori sono le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, ammesse con modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, che condividono gli scopi e i valori dell'associazione e contribuiscono alla sua sostenibilità anche tramite relazioni di scambio e investimento reciproco di idee, esperienze, competenze e collaborano alla realizzazione delle attività e degli eventi organizzati dall'associazione.

Il loro logo sarà inserito in un'apposita lista dei soci sostenitori pubblicata in internet e presente come allegato nelle comunicazioni rivolte ai soci durante l'anno.

## **Il numero di soci è illimitato.**

Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno d'età; indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello statuto, l'assenza di pendenze penali, il godimento di tutti i diritti civili e il rispetto della civile convivenza.

**Art. 4** La domanda di ammissione a socio dà diritto a ricevere la tessera sociale. Sarà compito del Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla richiesta prendere in esame le domande di ammissione e iscrivere il nuovo socio nell'anagrafe sociale.

Le quote sociali dell'Associazione sono costituite da una quota di ammissione e da una quota periodica, deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo.

La quota periodica per l'anno solare più la frazione di anno del momento dell'ammissione deve pervenire alla tesoreria dell'Associazione entro il 31 gennaio di ogni anno per l'intero anno sociale.

Le quote sociali, il cui ammontare sarà comunicato per tempo a tutti i soci, saranno impiegate per le attività dell'associazione di cui all'art. 2 del presente statuto, fatte salve particolari delibere del Consiglio Direttivo comunque approvate dall'Assemblea dei soci.

È escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso.

La quota sociale non è trasmissibile.

**Art. 5** I soci hanno diritto a:

1) frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione.

Ciò vale anche per i familiari dei soci, purché si attengano al rispetto dello statuto e siano in possesso dei requisiti necessari ai soci, sotto la responsabilità del socio loro familiare;

- 2) a riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- 3) ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti. Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera sociale cinque giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea;
- 4) ad accedere agli atti ed ai registri dell'Associazione.

**Art. 6** Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale all'interno dei locali dell'Associazione. E' vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

**Art. 7** L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali, con cariche sociali gratuite, con il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo perseguimento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione debitamente documentate.

**Art. 8** La qualifica di socio si perde per:

- 1) decesso; 2) mancato pagamento della quota sociale;
- 3) violazione dello Statuto o attività lesive del prestigio dell'Associazione;
- 4) dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Il recesso non comporta oneri per il socio.

**Art. 9** Il Consiglio Direttivo ha facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante (a seconda dei casi) richiamo scritto, sospensione temporanea, espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

- 1) inosservanza delle disposizioni dello statuto o delle deliberazioni degli organi sociali;
- 2) denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- 3) l'attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendo lo scioglimento;
- 4) il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- 5) appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'Associazione;
- 6) l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali e alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

**Art. 10** Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione, radiazione e per ogni controversia è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Collegio dei Garanti della struttura organizzativa sovraordinata di cui fa parte e che si esprimerà in merito.

## *Patrimonio sociale e rendiconto economico finanziario*

**Art. 11** Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- 1) beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione;
- 2) quote e contributi degli associati; 3) contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- 4) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale finalizzate al raggiungimento degli obiettivi funzionali;
- 5) fondo di riserva.

**Art. 12** Il rendiconto comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo.

**Art. 13** Il rendiconto dovrà essere composto da un prospetto illustrativo della situazione economica relativa all'esercizio e da un documento che illustri e riassume la situazione finanziaria dell'associazione con particolare riferimento allo stato del fondo di riserva.

Dovrà inoltre essere, ogni anno, redatto un rendiconto preventivo.

L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.

Il residuo attivo di bilancio sarà reinvestito a favore delle attività istituzionali, in parte diverrà fondo di riserva. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## *Assemblea dei soci*

**Art. 14** L'Assemblea è sovrana ed è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annuale; ciascuno di essi dispone di un solo voto.

L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali ed in particolare:

- a) Approva il bilancio-rendiconto consuntivo e quello preventivo annuale;
- b) Elege il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) Fissa le direttive generali ed organizzative dell'attività dell'Associazione
- d) Delibera sugli argomenti demandati alla sua competenza dalle disposizioni statutarie.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria e viene convocata dal Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data, l'indicazione del luogo e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno 8 giorni prima o da inviare ad ogni socio.

L'assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei componenti presenti.

In seconda convocazione, invece, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 17. Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

**Art. 15** Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/5 dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto; e del voto favorevole di almeno 3/5 dei partecipanti. Per deliberare riguardanti le modifiche sopra citate valgono le medesime norme riportate nell'art.27.

**Art. 16** L'assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o per scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Le urne destinate a raccogliere le schede restano aperte sotto il controllo della commissione elettorale. Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando, per le elezioni il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche, e i voti ottenuti dai soci.

**Art. 17** L'Assemblea ordinaria viene convocata una volta all'anno nel periodo che va dal 1 gennaio al 30 aprile. Essa, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art.6:

- 1) approva il rendiconto economico e finanziario;
- 2) approva le linee generali del programma di attività ed il relativo documento economico di previsione;
- 3) elegge gli organismi direttivi alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi, scelti tra i soci, fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo.

In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggiore anzianità di iscrizione all'associazione;

- 4) nel caso di cui sopra, elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- 5) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- 6) delibera sulle eventuali modifiche al presente statuto.

**Art. 18** L'Assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il consiglio direttivo lo reputi necessario e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata e firmata, almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. L'Assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

**Art. 19** Dalle deliberazioni assembleari dovrà essere fatto relativo verbale da annotare sul relativo registro a cura del Presidente e del Segretario d'Assemblea e resterà a disposizione dei soci unitamente agli eventuali documenti allegati, che saranno disponibili presso la sede sociale dell'associazione.

## *Gli organismi dirigenti*

**Art. 20** Il Consiglio direttivo viene eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica quattro anni. È composto da un minimo di cinque membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

**Art. 21** Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dall'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

Tutti i componenti del consiglio direttivo svolgeranno la loro opera a titolo prevalentemente volontario e con cariche sociali prevalentemente gratuite.

**Art. 22** Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

1) **Il Presidente:** ha la rappresentanza legale dell'assemblea ed è responsabile di ogni attività dello stesso.

Convoca e presiede il consiglio e l'assemblea dei soci; in casi eccezionali di necessità ed urgenza

egli può compiere atti di straordinaria amministrazione, che dovranno essere ratificati dal consiglio direttivo appena possibile

2) **Il Segretario:** cura ogni aspetto dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

**Art. 23** Compiti del Consiglio Direttivo sono:

1) eseguire le delibere dell'assemblea;

2) formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dell'assemblea;

3) predisporre i bilanci preventivi e rendiconti consuntivi;

4) deliberare circa l'ammissione dei Soci;

5) deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;

6) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;

7) curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione o ad esso affidati;

8) decidere le modalità di partecipazione dell'associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti e, viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

**Art. 24** Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta ogni due mesi, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno la metà dei Consiglieri o su convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere.

La parità di voti comporta la rielezione della proposta.

**Art. 25** I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie.

Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato promo escluso all'elezione del Consiglio: diversamente, a discrezione del Consiglio.

Eventuali cooptazioni, recessi, decessi o designazioni devono essere ratificate alla prima seduta utile dell'assemblea degli associati.

La quota massima di sostituzione è fissata in un terzo dei componenti originari.

Dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade ed è tenuto a convocare l'assemblea indicando nuove elezioni entro 15 giorni.

Il Consiglio Direttivo si dimette quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea indicando nuove elezioni entro quindici giorni.

## *Scioglimento dell'associazione*

**Art. 26** La decisione motivata di scioglimento o di adesione ad altra federazione sportiva, deve essere presa da almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi.

Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno trenta giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato.

L'assemblea stessa provvederà alla nomina del liquidatore e indicherà la destinazione da darsi al patrimonio dell'Associazione che dovrà obbligatoriamente essere devoluto ad Enti o Istituzioni aventi scopi analoghi, ovvero potrà essere devoluto a fini di pubblica utilità, fatte salve future diverse disposizioni di legge.

## *Disposizioni finali*

**Art. 27** Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'assemblea ai sensi del vigente codice civile.